



Unità Organizzativa Servizi Sociali

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA  
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  
RESIDENZA SANITARIA DISABILI "IL FARO", VIA DON VERCESI 41  
PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2028**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**Art. 1 Oggetto della concessione**

La gestione della RSD viene affidata in regime di concessione intesa quale contratto a titolo oneroso in virtù del quale il Comune di Bresso affida al concessionario, che è tenuto alla corresponsione di un canone concessorio, la gestione della RSD, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire la suddetta RSD con assunzione, in capo al concessionario medesimo, del relativo rischio operativo.

Sono totalmente in capo al concessionario i rapporti di debito e di credito con l'utente, senza che il Comune di Bresso possa essere in alcun modo coinvolto.

La gestione deve essere espletata nel pieno rispetto del presente capitolato, del contratto, del progetto esibito in sede di gara dal concessionario nonché della normativa vigente.

**Art. 2 Caratteristiche della RSD**

La RSD è una struttura residenziale conforme ai requisiti strutturali definiti dalla vigente normativa regionale per le residenze sanitarie assistenziali specificamente destinate all'area della disabilità grave e gravissima.

La RSD accoglie persone con età inferiore ai 65 anni, non assistibili a domicilio, in grave condizione di disabilità, fisica, psichica, sensoriale dipendente da qualsiasi causa e misurata ai sensi della normativa vigente (di seguito: ospiti).

Nella RSD devono essere garantite agli ospiti:

- prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria;
- riabilitazione di mantenimento;
- residenzialità anche permanente;
- programmi individualizzati;

- coinvolgimento delle famiglie.

La RSD

- è ubicata in un immobile di proprietà comunale sito in via Don Vercesi n. 41, Bresso;
- ha una capienza di quaranta posti letto;
- è articolata in quattro nuclei, ciascuno con dieci posti letto.

La struttura della RSD è descritta nelle tavole allegate al presente Capitolato speciale.

### **Art. 3 Standard minimi di assistenza**

Al fine di assicurare agli ospiti un servizio che risponda alle diverse esigenze di tipo assistenziale, educativo, riabilitativo e infermieristico il concessionario è tenuto al rispetto rigoroso degli standard di assistenza minimi prescritti, dalla vigente normativa regionale, per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della unità di offerta "Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità".

### **Art. 4 Potenziamento degli standard di assistenza**

Al fine di garantire agli ospiti un livello migliore di servizio, qualora non previsti negli standard di assistenza minimi di cui al precedente art. 3 o previsti in misura inferiore, devono essere erogati anche i seguenti servizi aggiuntivi:

- assistenza psichiatrica per almeno due ore/settimana, erogata in presenza da un medico specializzato in psichiatria;
- assistenza odontoiatrica per almeno dieci ore/anno, erogata anche a mezzo di servizio sanitario nazionale o convenzione con ambulatorio specialistico;
- assistenza infermieristica per ventiquattro ore/giorno, erogata in presenza da un operatore iscritto all'Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- presenza contemporanea di almeno tre operatori socio-sanitari o ausiliari socio-assistenziali dalle ore 20.00 alle ore 8.00;
- assistenza fisioterapica per almeno cinquanta ore/settimana, erogata da un operatore specializzato iscritto all'Ordine dei Fisioterapisti con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità adulti;

### **Art. 5 Direzione della RSD**

La direzione della RSD deve essere affidata alle seguenti figure professionali:

- Direttore di struttura, con i seguenti requisiti:
  - laurea in economia aziendale e management;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nella direzione di Residenze Sanitarie per Disabili o Residenze Sanitarie Assistite;
- Direttore sanitario, con i seguenti requisiti:
  - laurea in medicina con specializzazione in neurologia;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità adulti.

Deve essere garantita la presenza nella RSD, per tutti i giorni feriali compresi nell'anno solare con esclusione del sabato del:

- Direttore di struttura, dal lunedì al venerdì:
  - dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
- Direttore sanitario:
  - lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
  - martedì, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

### **Art. 6 Coordinamento operatori**

Deve essere garantito il coordinamento degli educatori, degli infermieri, degli operatori sociosanitari (di seguito: OSS) e degli ausiliari socioassistenziali (di seguito: ASA).

Il coordinamento deve essere affidato alle seguenti figure professionali:

- Coordinatore degli educatori, in possesso di:
  - laurea in Scienze dell'Educazione;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nel coordinamento di educatori in Residenze Sanitarie per Disabili o Residenze Sanitarie Assistite;
- Coordinatore degli infermieri, degli OSS e degli ASA, in possesso di:
  - iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche e documentata formazione specifica relativa al coordinamento;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nel coordinamento di infermieri, OSS e ASA in Residenze Sanitarie per Disabili o Residenze Sanitarie Assistite.

Deve essere garantita la presenza nella RSD, per tutti i giorni feriali compresi nell'anno solare con esclusione del sabato:

- del Coordinatore degli educatori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00;
- del Coordinatore degli OSS e degli ASA, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

I suddetti coordinatori non possono coincidere con i supervisor di cui agli artt. 11 e 12.

### **Art. 7 Personale educativo**

Le funzioni di tipo educativo e animativo devono essere garantite dalla seguente figura professionale:

- Educatore, in possesso di:
  - laurea in Scienze dell'Educazione;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità adulti.

### **Art. 8 Personale assistenziale**

Le funzioni di tipo assistenziale devono essere garantite dalla seguente figura professionale:

- Operatore sociosanitario o Ausiliario socioassistenziale, in possesso di:
  - diploma/attestato abilitante alla professione di operatore sociosanitario o di ausiliario socioassistenziale;
  - esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità adulti.

### **Art. 9 Turnover degli educatori**



Il tasso di turnover degli educatori di cui al precedente art. 7 non deve essere superiore al 30%, calcolato con riferimento all'anno solare.

Il suddetto tasso di turnover degli educatori che hanno lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie o trasferimento deve essere calcolato come segue:

$$T_e = \frac{d}{E} \times 100; T_e \leq 30\%$$

dove:

$T_e$  = tasso di turnover degli educatori nell'anno solare;

$d$  = numero di educatori che hanno lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie o trasferimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

$E$  = numero di educatori in organico al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 10 Turnover del personale assistenziale**

Il tasso di turnover del personale assistenziale di cui al precedente art. 8 non deve essere superiore al 30%, calcolato con riferimento all'anno solare.

Il suddetto tasso di turnover del personale assistenziale che ha lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie o trasferimento deve essere calcolato come segue:

$$T_a = \frac{S}{A} \times 100; T_a \leq 30\%$$

dove:

$T_a$  = tasso di turnover del personale assistenziale;

$S$  = numero di OSS o ASA che hanno lasciato il lavoro a seguito di dimissioni volontarie o trasferimento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

$A$  = numero di OSS o ASA in organico al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **Art. 11 Sostituzione degli operatori**

La sostituzione degli Educatori, degli OSS e degli ASA, in caso di assenze prevedibili (ferie, matrimonio, maternità, permessi e congedi *ex* Legge 104/1992 ecc.) deve avvenire a partire dal primo giorno.

La sostituzione degli Educatori, degli OSS e degli ASA in caso di assenza per malattia superiore a un giorno, deve essere garantita dal secondo giorno di assenza.

### **Art. 12 Supervisione tecnica operatori**

Deve essere garantita la supervisione tecnica per gli educatori, OSS e ASA, per almeno quattro ore al mese, esclusi i mesi di luglio e agosto.

La supervisione deve garantire un adeguato confronto e supporto tecnico sulla valutazione e sulle criticità dei casi nonché sulle eventuali difficoltà dell'operatore conseguenti alla presa in carico.

La supervisione deve essere affidata alle seguenti figure professionali:

- Supervisore per gli educatori, in possesso di:

- laurea in Psicologia o in Medicina con specializzazione in psichiatria e iscrizione ai rispettivi Ordini professionali;
- esperienza documentata di almeno dieci anni nel settore della disabilità adulti;
- Supervisore per gli OSS e degli ASA, in possesso di:
  - laurea in Infermieristica e iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche;
  - esperienza documentata di almeno dieci anni nel coordinamento infermieristico.

I suddetti supervisori non possono coincidere con i coordinatori di cui all'art. 6 o il supervisore di cui all'art. 13.

### **Art. 13 Supervisione organizzativa**

Deve essere garantita la supervisione organizzativa per il Direttore di struttura, il Direttore sanitario, il Coordinatore degli educatori e il Coordinatore degli OSS e degli ASA, per almeno quattro ore al mese, esclusi i mesi di luglio e agosto.

La supervisione deve promuovere i processi di miglioramento e innovazione nonché fornire il supporto e le indicazioni tecniche per l'analisi e la risoluzione delle criticità organizzative.

La supervisione deve essere affidata a un professionista con esperienza documentata di almeno quindici anni nella direzione di Residenze Sanitarie per Disabili o Residenze Sanitarie Assistite.

Il supervisore non può coincidere con il Direttore di struttura, il Direttore sanitario, il Coordinatore degli educatori, il Coordinatore degli OSS e degli ASA o il supervisore di cui all'art. 12.

### **Art. 14 Formazione**

Deve essere garantita l'attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori riferita alle rispettive mansioni e ruoli, come di seguito indicato:

- OSS e ASA: almeno venti ore annue suddivisibili in moduli di almeno tre ore consecutive;
- Educatori e coordinatori: almeno trenta ore annue suddivisibili in moduli di almeno tre ore consecutive;
- Direttore di struttura e Direttore sanitario: almeno quaranta ore annue suddivisibili in moduli di almeno quattro ore consecutive.

### **Art. 15 Reperibilità**

Deve essere garantita, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la reperibilità di un referente del Concessionario per raccogliere le segnalazioni delle eventuali criticità e/o disservizi nella cura degli ospiti rilevati dai familiari (igiene personale, somministrazione dei pasti e qualità del vitto ecc.).

Il suddetto referente deve assicurare, fatta salva la dimostrata e documentata impossibilità a intervenire, l'immediata risoluzione delle criticità rilevate.

### **Art. 16 Inserimento degli ospiti – priorità Comune di Bresso**

Al momento dell'inserimento nella RSD di un ospite, deve essere garantita la priorità alle persone disabili residenti nel Comune di Bresso.

Per ogni posto che si rende disponibile deve esserne data comunicazione, a mezzo PEC, al Servizio Sociale del Comune di Bresso, con l'indicazione della data a partire dalla quale il posto è disponibile.

In caso di mancato riscontro, entro quindici giorni, da parte del Servizio Sociale il posto ritorna nella disponibilità del Concessionario.

### **Art. 17 Inserimento degli ospiti – Assistenti sociali di riferimento**

L'inserimento degli ospiti deve essere proceduto da una specifica richiesta di inserimento nella RSD e da una dettagliata relazione socio sanitaria a cura dell'Assistente sociale che, nel Comune di residenza, ha in carico l'interessato (di seguito: Assistente sociale di riferimento). Il nominativo del suddetto Assistente sociale di riferimento deve essere indicato nella cartella clinica dell'ospite.

L'Assistente sociale di riferimento deve sottoscrivere, a cura del Concessionario all'atto dell'inserimento dell'ospite, una dichiarazione in cui si impegna a:

- essere referente dell'ospite che ha in carico, dei suoi familiari e del Concessionario relativamente alla realizzazione e al monitoraggio del PEI, del PAI e di ogni attività di cura;
- intervenire e attivarsi presso il Concessionario per la risoluzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del monitoraggio di cui al punto precedente;
- segnalare al Comune di Bresso ogni eventuale inadempienza del Concessionario rispetto alla risoluzione delle suddette criticità;
- effettuare almeno una visita ogni sei mesi presso la RSD e a relazionare al Comune di Bresso e al Concessionario sulle condizioni dell'ospite che ha in carico, segnalando le eventuali criticità rilevate, riferite sia all'ospite che alla struttura;
- essere presente alle sedute della Commissione consultiva di cui all'art. 25, qualora quest'ultima lo ritenga necessario.

Non è possibile procedere all'inserimento di un ospite in assenza di quanto richiesto nei commi precedenti, in dettaglio:

- indicazione del nominativo dell'Assistente sociale di riferimento;
- relazione socio sanitaria;
- dichiarazione di impegno.

In caso di sostituzione dell'Assistente sociale di riferimento, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta nuovamente pena le dimissioni dell'ospite.

### **Art. 18 Inserimento degli ospiti – Progetto individuale per la persona disabile**

L'inserimento degli ospiti deve essere proceduto dalla predisposizione, a cura del Comune di residenza, del progetto individuale di cui all'art. 14 della Legge n. 328/2000.

Il Concessionario, al fine di assicurare il benessere e la migliore qualità di vita possibile per l'ospite, deve garantire la piena valorizzazione del Progetto individuale.



Non è possibile procedere all'inserimento di un ospite in assenza del Progetto individuale di cui al presente articolo.

### **Art. 19 Inserimento degli ospiti – Piani educativi e assistenziali individualizzati**

Per ogni ospite, entro trenta giorni dalla data di inserimento, devono essere predisposti:

- il Piano educativo individualizzato (di seguito: PEI), redatto ai sensi della normativa vigente, e sottoscritto dal Tutore o dall'Amministratore di sostegno dell'ospite, dal Direttore di struttura, dall'Assistente sociale referente sopra indicato e dal Coordinatore degli educatori;
- il Piano assistenziale individualizzato (di seguito: PAI), redatto ai sensi della normativa vigente, e sottoscritto dal Tutore o dall'Amministratore di sostegno dell'ospite, dal Direttore di struttura, dal Direttore sanitario, dall'Assistente sociale referente sopra indicato e dal Coordinatore degli infermieri, degli OSS e degli ASA;
- Il Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario – FaSAS, redatto secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie.

Gli interventi previsti dai suddetti PEI e PAI devono essere rigorosamente coerenti con il Progetto individuale di cui al precedente art. 18.

Al fine di garantire il coinvolgimento delle famiglie, deve essere data adeguata e dettagliata illustrazione e spiegazione dei contenuti del PEI e del PAI, e di ogni eventuale aggiornamento degli stessi, al Tutore o dall'Amministratore di sostegno dell'ospite, che sottoscriveranno al concessionario la relativa attestazione di avvenuta informazione.

Non è possibile procedere all'inserimento di un ospite in assenza del consenso di cui al comma precedente.

### **Art. 20 Pasti**

Deve essere garantito lo scodellamento dei pasti in loco, utilizzando gli spazi preposti interni.

E' possibile scodellare pasti precedentemente abbattuti e rigenerati in loco.

### **Art. 21 Attività educative, motorie e occupazionali**

Devono essere garantite almeno le seguenti attività educative, motorie e occupazionali:

- arte terapia;
- pet therapy;
- musicoterapia;
- teatro terapia;
- giornalino della RSD;
- gruppi di discussione;
- piscina;
- giardinaggio;
- laboratori creativi (pittura, poesia, assemblaggio, collage, ceramica, ecc.);
- uscite sul territorio (bar, supermercato, gite, parrucchiere, estetista ecc.).

## **Art. 22 Soggiorni climatici**

Deve essere garantito ogni anno e per ogni ospite un soggiorno climatico di almeno due settimane consecutive nel periodo 1° giugno – 15 settembre in una località marina, montana o termale.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di documentata, da apposita certificazione medica, impossibilità fisica alla partecipazione.

La certificazione medica relativa alla impossibilità fisica alla partecipazione deve essere prodotta per ogni soggiorno e per ogni ospite interessato.

La certificazione di cui al comma precedente non può essere resa dal Direttore sanitario o dai medici indicati all'art. 4.

## **Art. 23 Servizio di lavanderia**

Deve essere garantito il servizio di lavanderia per il lavaggio, stiratura e rammendo della biancheria e di tutti gli altri indumenti degli ospiti.

Al momento dell'inserimento degli ospiti, deve essere predisposta una apposita scheda personale nella quale vengono indicati gli indumenti a qualsiasi titolo forniti e il loro stato di conservazione.

I suddetti indumenti devono essere contrassegnati con un codice associato all'ospite al fine garantire la corretta riconsegna successiva al lavaggio e stiratura o al rammendo.

Ogni capo aggiuntivo fornito all'ospite deve essere consegnato al servizio di lavanderia per essere contrassegnato e registrato sulla scheda personale.

La suddetta scheda deve essere sottoscritta, al momento della predisposizione e ad ogni successivo aggiornamento, dal Coordinatore degli OSS e degli ASA, di cui al precedente art. 6, e dal Tutore o dall'Amministratore di sostegno dell'ospite.

## **Art. 24 Camera ardente**

In caso di decesso di un ospite, deve essere garantito l'allestimento della camera ardente, nel rispetto della normativa vigente, presso il locale Cappella.

## **Art. 25 Commissione consultiva**

Il Comune di Bresso al fine di garantire il coinvolgimento delle famiglie, istituisce una Commissione consultiva che è composta da rappresentanti dei familiari degli ospiti della RSD, rappresentanti delle Associazioni di Volontariato iscritte all'Albo delle Associazioni dei Comuni del bacino di utenza e un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale di Bresso adotta un Regolamento per la definizione della procedura di nomina, delle competenze, della durata e di quanto altro necessario al funzionamento della Commissione consultiva.

Il Concessionario è tenuto, qualora la Commissione consultiva lo ritenga necessario a:



- garantire la presenza alla sedute della stessa, del Direttore di struttura, del Direttore sanitario, dell'Assistente sociale referente di cui all'art. 18, del Coordinatore degli educatori e del Coordinatore degli OSS e degli ASA;
- rendere disponibile, dalle ore 18.00 alle ore 23.00 dei giorni feriali, un locale all'interno della RSD per consentire le sedute della stessa.

La Commissione consultiva comunica al Concessionario la richiesta del suddetto locale e della presenza degli operatori sopra elencati almeno venti giorni prima della data prevista per la seduta.

Il Concessionario convoca, su richiesta della Commissione consultiva, l'Assistente sociale referente di cui all'art. 18, almeno quindici giorni prima della data prevista per la seduta.

### **Art. 26 Manutenzione ordinaria**

La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario.

Il Concessionario deve effettuare la manutenzione ordinaria nei tempi e con le modalità previste dall'allegato "Capitolato manutenzioni".

Devono essere consentite in ogni momento e senza preavviso visite ed ispezioni alla struttura da parte di tecnici e funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste, con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione della struttura, nonché allo stato di conservazione dei beni in relazione al quale potrà essere prescritta l'esecuzione degli interventi manutentivi ritenuti necessari.

### **Art. 27 Manutenzione straordinaria**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire, a suo carico, gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, di volta in volta indicati dal Comune, che dovessero rendersi necessari per un importo annuo, iva inclusa, di € 18.000,00, per complessivi € 90.000,00 per tutta la durata della concessione.

Qualora nel corso dell'anno il suddetto importo non dovesse essere speso completamente, il residuo dovrà essere accantonato per l'anno successivo per essere sommato all'importo pari a € 18.000,00 previsto per quell'anno.

Il 1° giugno 2027 il Comune indicherà al Concessionario i lavori di manutenzione straordinaria, per un valore complessivo pari all'importo residuo accantonato nel corso dei quattro anni precedenti sommato all'importo previsto per l'anno in corso, da eseguire nel periodo 1° luglio 2027 - 30 giugno 2028, data di scadenza della concessione.

Qualora nel corso della concessione non dovesse essere effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria o, alla data del 30 giugno 2028, il valore degli interventi effettuati risultasse complessivamente inferiore a € 90.000,00 il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune l'intero ammontare dell'importo residuo.

### **Art. 28 Reportistica**

Il Concessionario deve presentare al Comune di Bresso, sottoscritto dal Legale Rappresentante, quanto segue:

a) entro il 31 Gennaio di ogni anno:

- il bilancio di previsione con evidenziata la ripartizione percentuale delle fonti di finanziamento come pure la loro concorrenza alla copertura del costo complessivo di gestione;
- report recante, con riferimento all'anno precedente:
  - il tasso di turn over di cui agli artt. 9 e 10;
  - la località, il periodo e numero dei partecipanti ai soggiorni climatici di cui all'art. 15 effettuati;
  - le ore effettuate di supervisione tecnica di cui all'art. 12, distinte per gli educatori e gli OSS/ASA;
  - le ore effettuate di supervisione organizzativa di cui all'art. 13;
  - le ore effettuate di formazione di cui all'art. 14, distinte per il Direttore di struttura, il Direttore sanitario, il Coordinatore degli educatori, il Coordinatore degli OSS/ASA, gli educatori, gli OSS/ASA.

b) entro il 31 luglio di ogni anno, il conto consuntivo della gestione della RSD, con l'elenco delle ditte appaltatrici e l'indicazione dei servizi di cui sono incaricate ed i relativi importi contrattuali;

c) entro le scadenze di volta in volta indicate, ogni altra notizia e documentazione che il Comune di Bresso riterrà opportuno richiedere.